

Art. 28

Il presente Accordo sarà soggetto a ratifica ed entrerà in vigore nella data in cui le Parti si scambieranno i rispettivi strumenti.

Il presente Accordo sostituisce l'Accordo culturale del 12 aprile 1961.

Art. 29

1. Il presente Accordo avrà durata illimitata e potrà essere modificato per iscritto per mutuo consenso.

2. Il presente Accordo potrà essere denunciato per iscritto da ognuna delle Parti in qualsiasi momento. La denuncia avrà effetto sei mesi dopo la notifica all'altra Parte contraente e non inciderà sull'esecuzione dei Programmi in corso concordati durante il periodo di vigenza del presente Accordo, salvo che entrambe le Parti decidano diversamente.

In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Buenos Aires il sei aprile millenovecentonovantotto in due originali, ciascuno nelle lingue italiana e spagnola, entrambi i testi facenti ugualmente fede.


PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA


PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ARGENTINA